

COMUNE DI CLAUZETTO (PN)

IL REVISORE

Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: *"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS 118 DEL 23/06/2011 E SS.MM.II. E DEL PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL MEDESIMO DECRETO E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019."*

PREMESSO

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*

VISTO il Dpcm 28.12.2011 recante *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118"*;

VISTO in particolare l'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 18 giugno 2011 n. 118, ai sensi del quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riferimento al principio contabile generale della competenza finanziaria;

VISTI inoltre l'art. 7 comma 3 e l'art. 14, ai sensi dei quali, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono:

- al riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre;
- all'eventuale costituzione del cd fondo pluriennale per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi di quanto sopra, qualora positiva;

VISTO quindi l'art. 3 comma 4, nella parte in cui dispone che:

al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti locali provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

- possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate;
- possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
- le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili; la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate; la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese; le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

PRESO ATTO pertanto che:

- l'accertamento e l'impegno vanno registrati solo a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata;
- l'accertamento e l'impegno vanno imputati all'esercizio in cui diventano esigibili, venendo a scadenza;
- possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate;
- possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate;
- le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;

VISTO l'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTO il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo cui il riaccertamento ordinario dei residui

trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

ESAMINATA la deliberazione di giunta di cui all'oggetto contenente:

- il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 18 giugno 2011 n. 118;
- le variazioni a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019, necessari alle reimputazioni degli impegni e accertamenti, determinando l'importo del fondo pluriennale vincolato;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio;

DATO ATTO che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel conto del bilancio 2016, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione e dell'esigibilità scaduta entro il 31 dicembre 2016;

DATO ATTO altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili;
- non sono state effettuate reimputazioni di residui attivi e passivi già dichiarati esigibili riferiti ad annualità anteriori al 2016;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui passivi;
- sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;

CONSIDERATO che relativamente alla gestione di competenza dell'esercizio 2016 è stato effettuato un controllo a campione sulle voci relative al fondo pluriennale vincolato di pesa del 2016;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati per reimputazione agli esercizi successivi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2016, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

	Residui attivi	Residui passivi
Residui di parte corrente cancellati e reimputati	€ -	€ 48.991,29
Residui di parte capitale cancellati e reimputati	€ -	€ 401.447,93
Totale residui cancellati e reimputati	€ -	€ 450.439,22
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	€	48.991,29
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	€	401.447,93
FPV	€	450.439,22
<i>FPV già creato</i>	€	-
TOTALE FPV	€	450.439,22

TENUTO CONTO che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati e che pertanto resta inalterato l'equilibrio di bilancio;

RICORDATO che le reimputazioni di cui sopra comportano variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare, nella parte spesa del bilancio;


Tutto ciò premesso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al riaccertamento ordinario dei residui e alla variazione di bilancio.

Pordenone 19 maggio 2017

IL REVISORE
dott. Renzo Valentini



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MISSIER FLAVIO

CODICE FISCALE: DLMFLV57C24H8160

DATA FIRMA: 09/06/2017 14:51:36

IMPRONTA: 58E9EA094B910BEBBCD6460EF829D853E1496D3E78B2BC4E297B5DD23D464548F
1496D3E78B2BC4E297B5DD23D464548FC67332B8A2D57D52E1CA171569074EBC
C67332B8A2D57D52E1CA171569074EBCD12652F3B5B4A439DC5F6FE280A77188
D12652F3B5B4A439DC5F6FE280A77188B2B0F0309E9044EB7A2F155781B1F22C

NOME: COLUSSI CLAUDIO

CODICE FISCALE: CLSCLD55A06B940U

DATA FIRMA: 12/06/2017 10:29:18

IMPRONTA: 41585626FE70518C49706B57C7D2F6EB3D10BC17CB9477BF1E2FFD9977BB6CBE
3D10BC17CB9477BF1E2FFD9977BB6CBE78A2254361D7E5954D91A9CA9DAE3687
78A2254361D7E5954D91A9CA9DAE368746D4AA849CE06DFF4A6993C5A352B962
46D4AA849CE06DFF4A6993C5A352B962A030DFCBA0D51912D2EC6033564715D9